

Tribunale | Palermo | Sezione 3 | Civile | Sentenza | 3 febbraio 2017 | n. 647

GIURISPRUDENZA

Data udienza 2 febbraio 2017

Integrale

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento - Indennizzo - Perizia contrattuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Caterina Pizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nella causa iscritta al n. 11449/2016 R.G.A.C.

Tra

(...), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Bi. giusta procura in calce all'atto di citazione;

Attore

E

Hd. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

Motivi di fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di via Purpura n. 20 Palermo esponeva:

- 1) che in data 3.2.2014 a causa della rottura della tubazione idrica nel tratto tra il contatore e l'autoclave, i locali posti al piano cantinato del Condominio si allagavano causando ingenti danni all'ambiente;
- 2) che il suddetto sinistro veniva prontamente denunciato dall'amministratore del Condominio alla Compagnia convenuta;
- 3) che, tuttavia, nonostante la richiesta regolarmente inoltrata e la perizia redatta da fiduciari della compagnia assicurativa, la Compagnia di Ass.ni HD. S.p.A. non provvedeva al pagamento dell'indennizzo.

Tanto premesso, il Condominio di via (...) Palermo conveniva in giudiziosa compagnia di assicurazione per sentirla condannare al risarcimento del danno subito - conseguente all'inadempimento contrattuale della convenuta - nella misura pari al premio versato o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la HD. Ass.ni S.p.A. la quale incentrava la sua difesa prevalentemente sull'eccezione di improponibilità della domanda, stante la previsione, nelle condizioni di polizza, della c.d. perizia contrattuale. Su tale eccezione questo giudice, con ordinanza del 20.9.2016, invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine a tale questione preliminare, rinviando a tale fine all'udienza del 2.2.2017.

Ed invero, in tema di assicurazione contro i danni (cfr. Ass.ne Gl. in atti) qualora le parti, come nella fattispecie, affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo esplicitamente dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale o irrituale, e configura un'ipotesi di c.d. "perizia contrattuale" (cfr. art. 7-5 cga contratto) (Cass. n. 14909/2002). Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, poi, la perizia contrattuale, in considerazione del suo contenuto negoziale, è istituito affine all'arbitrato irrituale più che a quello rituale: ricorre la perizia contrattuale quando le parti deferiscono, secondo le regole del mandato collettivo, ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale. Si ha arbitrato irrituale, viceversa, quando il compito affidato è quello di elaborare una soluzione

transattiva di una questione su cui esiste controversia tra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volontà, cioè del negozio transattivo cui esse si sono obbligate.

Tanto premesso, sul piano prettamente definitorio, la predetta eccezione deve essere rigettata.

Invero, va tenuto conto che, secondo l'opinione tradizionalmente accolta in giurisprudenza, la clausola compromissoria per arbitrato irrituale - a cui come detto è equiparata la perizia contrattuale - con la quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di regolare un rapporto controverso con accertamento sostitutivo della loro volontà, non necessita di specifica approvazione scritta ex art. 1341 comma 2 c.c., difettando il carattere compromissorio o comunque derogativo della competenza dell'autorità giurisdizionale, a differenza di quella per arbitrato rituale che ha, invece, contenuto derogativo (Cass. n. 8788/2000).

Specificamente, poi, si è evidenziato che "la clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, per cui non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. ... ai fini della classificazione della clausola come vessatoria non rileva, poi, la previsione dell'obbligo di concorrere al pagamento del compenso del terzo perito, considerando che l'elencazione contenuta nel comma 2 del menzionato art. 1341 c.c. ha carattere tassativo, di guisa che è ammessa l'interpretazione estensiva ma non quella analogica" (Cass. n. 14302/1999).

Tale opinione, ad avviso del giudicante non risulta più meritevole di accoglimento.

Deve rilevarsi, infatti, che la norma citata contempla, tra i casi di clausole vessatorie, l'ipotesi della clausola compromissoria distintamente da quella che sancisce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria: proprio l'autonoma previsione delle ipotesi in questione giustifica un'interpretazione difforme da quella criticata che finisce, invece, per equiparare le due clausole e, quindi, per svuotare di significato la formulazione normativa.

Ha rilevato, infatti, la Suprema Corte che l'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito "per ogni tipo di arbitrato, atteso che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile. Ne consegue che la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria; ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o di rigetto di un'eccezione di incompetenza, la decisione

con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va riguardata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza" (Cass. n. 14234/2004; n. 19865/2003). Venuto a cadere, quindi, il presupposto della tesi secondo cui solo l'arbitrato rituale comporta deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, ed equiparato il carattere sostanziale dei vari tipi di arbitrati, esce sicuramente rafforzata la tesi che fa rientrare tutte le clausole che rimettono la soluzione della controversia a privati anziché a giudici dello Stato, tra le clausole compromissorie, cui l'art. 1341 c.c. genericamente attribuisce natura vessatoria. Pertanto, sussiste senza dubbio, laddove sia inserita nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, la ratio della disciplina dettata dagli artt. 1341 e 1342 c.c. di tutela del contraente che subisce le condizioni contrattuali dall'altro predisposte e soprattutto la necessità di richiamare l'attenzione del contraente sull'importanza dell'atto che si accinge a compiere.

In definitiva, va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda e la causa va rimessa in istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi probatori sull'entità dei lamentati danni a causa del denunciato sinistro del 3.2.2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile

Non definitivamente pronunciando:

Rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta HD. Ass.ni spa;

Dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Palermo il 2 febbraio 2017.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2017.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 2 febbraio 2017

Massima redazionale

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento - Indennizzo - Perizia contrattuale

In tema di assicurazione contro i danni qualora le parti, affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo la perizia contrattuale, in considerazione del suo contenuto negoziale, è istituto affine all'arbitrato irrituale. Tuttavia, la clausola di un contratto di assicurazione, con la quale le parti conferiscono ad una o più persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro volontà e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario.
